

## ■ Studi Civilistici

### Studio n. 728-2007/C

#### **Contratto di servicing stipulato all'estero e attività notarile**

*(Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 21 gennaio 2009)*

##### **Lo studio in sintesi (Abstract)**

*Nell'ambito della cartolarizzazione di crediti previsti dalla legge 30 aprile 1999 n. 130, qualora il c.d. contratto di servicing sia stipulato all'estero e il notaio sia chiamato a ricevere la procura dalla società veicolo (SPV) al servicer, egli non sarà obbligato a seguire la procedura di deposito di atto estero prevista dall'art. 106 n. 4 L. N. rispetto al contratto di servicing, poiché tale documento non fa il suo ingresso in Italia e neppure se ne fa "uso". Quella procedura sarà invece necessaria se la stessa procura sia formata all'estero e utilizzata in Italia, depositandosi il contratto di servicing quando quella procura sia in questo contenuta o allegata. Detta procedura non sarà necessaria quando all'atto da ricevere sia allegata, ex art. 51 n. 3 L.N., la procura conferita dalla società veicolo al servicer o il contratto di servicing che quella procura contenga.*

\*\*\*

**Sommario:** 1. La cartolarizzazione dei crediti ex lege n. 130/1999.; 2. Contratto di servicing e attività notarile

\*\*\*

Con riferimento all'operazione di cartolarizzazione di crediti perfezionatasi all'estero, dopo l'entrata in vigore della legge 30 aprile 1999 n. 130, si chiede di precisare il ruolo del notaio con riferimento al compimento dei negozi preordinati alla realizzazione – in Italia – della fase di riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento.

#### **1. La cartolarizzazione dei crediti ex lege n. 130/1999.**

La cartolarizzazione (o "titolarizzazione" o "mobiliarizzazione") dei crediti - introdotta dalla legge 30 aprile 1999 n. 130 - converte i crediti preesistenti in strumenti finanziari negoziabili onde riceverne immediatamente la relativa liquidità; è quindi una particolare tecnica finanziaria che consiste nel tramutare poste contabili non liquide in attività prontamente liquidabili <sup>(1)</sup>.

La cartolarizzazione (*securitization*) prende avvio con la cessione *pro soluto* di crediti, anche in blocco e/o futuri, dal cedente (*originator*) ad una società cessionaria (c.d. società veicolo, *Special Purpose Vehicle*) che ha ad oggetto esclusivamente la realizzazione dell'operazione di cartolarizzazione. A questa prima fase segue l'emissione da parte della società cessionaria di titoli collocabili sul mercato; dapprima il ricavato conseguito dalla cessione dei titoli verrà destinato al pagamento del corrispettivo della cessione, successivamente le somme dei crediti riscossi verranno impiegate per il rimborso dei titoli <sup>(2)</sup>.

Proprio in relazione a quest'ultima fase dell'operazione di cartolarizzazione, un importante ruolo è quello svolto dal *servicer* - che nella prassi può coincidere con lo stesso *originator* - soggetto di cui la società cessionaria dei crediti (SPV) può avvalersi per l'attuazione dell'operazione.

Alla figura del *servicer* - che è incaricato della "riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e pagamento" - fa riferimento l'art. 2 della legge n. 130 del 1999, individuandone i compiti e precisandone i requisiti soggettivi e la funzione di garanzia per l'attuazione dell'operazione: quindi prevedendo che l'attività può essere svolta da banche o intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale dell'art. 107 TUB, che dovranno anche verificare che le operazioni siano conformi alla legge e al "prospetto informativo".

A questa disciplina si è aggiunta quella contenuta nel provvedimento della Banca d'Italia del 23 agosto 2000, che ha ribadito come al *servicer* si riconnettano due diverse attività. Una di tipo materiale - delegabile ad altri soggetti - caratterizzata dalla riscossione dei crediti e dalla gestione dei flussi finanziari che ne derivano, e l'altra di garanzia circa il corretto svolgimento delle operazioni di cartolarizzazione, con obbligo di riferirne periodicamente all'Autorità di Vigilanza che opera con controlli prudenziali su tali soggetti. <sup>(3)</sup>

Guardando più in dettaglio il rapporto che intercorre tra la SPV e il *servicer*, benché la legge nulla dica su come debba atteggiarsi il contratto in esame, sembra che tanto nell'ipotesi in cui il contratto di *servicing* si presenti quale clausola del contratto di cessione dei crediti, quanto nella diversa situazione in cui lo stesso si strutturi quale contratto autonomo (sebbene collegato al contratto di cessione), lo schema negoziale che viene ad essere ricalcato è quello del mandato regolato dal codice civile <sup>(4)</sup>. Al mandato inoltre si accompagna, di norma, anche il conferimento - mediante procura - di apposito potere rappresentativo da parte della società vei-

colo (SPV), e questo perché il *servicer* per l'espletamento dei suoi compiti, entrando in contatto con i terzi, ne spende il nome.

Il rilascio della procura al *servicer* appare indispensabile alla corretta esecuzione dell'incarico gestorio, ed è il segno dell'inscindibile legame tra mandato e rappresentanza, così come ricavabile dal combinato disposto degli artt. 1388 (l'attività espletata dal rappresentante in nome del rappresentato deve esplicitarsi conformemente all'interesse di quest'ultimo) e 1704 cod. civ.

Per come è congegnata l'operazione di cartolarizzazione, il potere rappresentativo o è ricompreso all'interno dello stesso contratto di *servicing* o si atteggia come una normale derivazione di questo negozio. Probabilmente non è improprio riferirsi al rapporto che lega il *servicer* alla SPV in termini di *rappresentanza di interessi*, e quindi dovendosi intendere il rapporto rappresentativo come sintesi tra il rapporto di gestione e la *contemplatio domini*. <sup>(5)</sup>

Oggetto del mandato saranno tanto gli atti inerenti al *profilo materiale* dell'incarico gestorio affidato, quanto quelli attinenti alla corretta esecuzione del *compito di vigilanza* affidato dalla legge al *servicer*. Con specifico riferimento al primo aspetto l'attività di questo è riconducibile a tre tipi di servizi, tutti inquadrabili tra quelli bancari-finanziari <sup>(6)</sup>, e cioè quelli di riscossione, di cassa ed i servizi di pagamento.

## **2. Contratto di *servicing* e attività notarile**

Alla luce della (necessariamente) sommaria disamina della dinamica dell'operazione di cartolarizzazione, anche per come sviluppatasi a seguito della legge n. 130 del 1999, al contratto di *servicing* stipulato all'estero segue sempre una procura conferita al *servicer*, rispetto alla quale il ruolo del notaio italiano potrà essere di due tipi.

Potrà ricevere la procura in parola, decidendo la SPV di conferirla in Italia al *servicer*, ovvero potrà utilizzarla per il ricevimento di ulteriori negozi, essendo quella procura già formata all'estero in quanto incorporata o allegata al contratto di *servicing*.

a) Nel caso in cui il notaio sia chiamato a ricevere la procura dalla SPV al *servicer*, la sua attività non sembra caratterizzata da un più intenso rigore rispetto a quello ordinariamente richiesto dalle ipotesi in cui è chiamato a ricevere un qualunque atto di conferimento del potere rappresentativo. Non pare infatti che il notaio debba riservare alla procura da conferire al *servicer* un approccio diverso da quello destinato alle altre procure che riceve.

Non rileva, in particolare, la circostanza che la procura derivi da un contratto di *servicing* ricevuto all'estero per atto pubblico o scrittura privata autenticata <sup>(7)</sup>, e da ciò far discendere una preordinata verifica della compatibilità con l'ordinamento

di quel contratto.

Il riferimento – evidentemente - è alla procedura di deposito di atto estero previsto dall'art. 106 n. 4 L. N., in ordine alla quale vi è la necessità da parte del notaio di individuarne i presupposti applicativi; vale a dire se rispetto al contratto di *servicing* si è in presenza di un atto estero, se si tratti di un atto pubblico o di scrittura privata autenticata <sup>(8)</sup> e se dell'atto con tali caratteristiche se ne faccia l'"uso" ivi contemplato.

E' chiaramente da escludere, però, che il contratto di *servicing* stipulato all'estero che non contenga o al quale non sia allegata la procura in parola, debba essere depositato secondo la procedura di cui all'art. 106 n. 4 L.N., non sussistendo infatti i presupposti applicativi della norma che richiede che dell'atto estero se ne faccia "uso" in Italia, sicché il preventivo deposito non si pone quale postulato imprescindibile così come previsto da questa norma.

Il contratto di *servicing* infatti, al momento dell'incarico al notaio per il ricevimento della procura al *servicer*, resta quale termine esterno al conferimento del mandato rappresentativo e non fa il suo ingresso in Italia, anche se espressamente menzionato nella procura che si va a ricevere. E' da escludere infatti che il riferimento ad un documento straniero contenuto in atto autentico, sia di per se sufficiente a far ritenere che quel documento faccia il suo ingresso in Italia e conseguentemente a richiedere che lo stesso venga previamente depositato nelle forme di legge.

Occorre infatti che del documento estero se ne faccia apposita utilizzazione in Italia, non solo sul piano materiale dell'impiego dell'atto in funzione della documentazione attuata dal notaio, ma anche in relazione alla necessità che mediante lo stesso si dia seguito ad ulteriori atti pubblici o autenticati nel nostro paese <sup>(9)</sup>, quando invece dal contratto di *servicing* non derivano immediatamente ed invariabilmente ulteriori atti pubblici o autenticati.

La conseguenza di ciò è che l'eventuale impiego del documento estero in parola per il controllo sui presupposti dell'atto o sulla situazione giuridica evocata dal documento, quali capacità, legittimazione e titolarità, non essendo "conseguenziale" e cioè "unito da un nesso di complementarità alla destinazione dell'atto medesimo" <sup>(10)</sup>, è estraneo alle finalità dell'istituto del deposito di atto estero, che soddisfa invece la necessità di assoggettare anche gli atti provenienti dall'estero ad un controllo di legittimità da parte di un'autorità istituzionale dello Stato, e cioè il controllo di legalità da parte del notaio.

Se quindi per il ricevimento della procura conferita dalla SPV al *servicer* si esclude la rilevanza dei "profili internazionali" nei termini sopra precisati, al notaio non resterà che procedere agli ordinari controlli che pone in essere quando è chiamato a ricevere una comune procura; controlli che lo impegnano solo sul piano pro-

fessionale, individuati come i "presupposti dell'atto" <sup>(11)</sup> e che si sostanziano nell'accertamento della legittimazione e del potere di disposizione della mandante.

Non oltre questo accertamento, del resto, si spingerebbe il notaio se la SPV, al di fuori del rapporto di *servicing*, intendesse delegare un soggetto alla riscossione di crediti propri, come tali fin dall'origine (e cioè non acquistati a titolo derivativo).

Il ragionamento, a ben vedere, potrebbe ulteriormente estendersi sicchè, generalizzando, non dissimile dovrebbe essere il comportamento professionale del notaio rispetto alla procura a vendere un bene immobile all'estero che un soggetto straniero conferisse in Italia.

Ma se in relazione alla fattispecie concreta la sensibilità del notaio ritenesse di dover procedere comunque all'accertamento della legittimazione e del potere di disposizione, il notaio non potrebbe che seguire le comuni regole di esperienza <sup>(12)</sup> che autorizzano ad acquisire il "dato legittimante" basandosi su atti e documenti di varia natura che, unitamente o singolarmente, costituiscono per il notaio fonti approvvigionamento. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di atti negoziali di derivazione straniera per i quali si pone il problema della loro conoscibilità se non inseriti in pubblici registri; certificazioni di pubblici registri o, più in generale, documentazione amministrativa proveniente da autorità straniere o avvisi ufficiali di derivazione interna.

Nel caso in esame, comunque, la possibilità di effettuare un controllo sulla legittimazione della SPV è agevolato dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione dei crediti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 co. 2 del TUB, richiamato dall'art. 4 della legge n. 130 del 1999.

E' opportuno ricordare che la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della "notizia" dell'operazione di cartolarizzazione sebbene non ne garantisca la compatibilità con l'ordinamento <sup>(13)</sup>, rilevando da questo punto di vista come vicenda sostanzialmente "neutra", produce altri effetti.

Tali sono quelli che disciplinano i rapporti tra il cedente e i suoi creditori o aventi causa (art. 4 legge n. 130/1999), tra il cedente e i debitori ceduti (art. 58 co. 4 TUB) e quelli che, in particolare, risolvono i problemi di titolarità e legittimazione del credito in capo al cessionario (SPV); ciò è dato evincere dal combinato disposto dei commi 2 e 3 del citato art. 58 del TUB, in base ai quali tutti i crediti e i rapporti giuridici che prima facevano capo al cedente, per effetto della pubblicazione in G. U. della notizia della cartolarizzazione, devono essere riferiti al cessionario. E questo anche per i rapporti rispetto ai quali al momento della cartolarizzazione, fosse stata attuata la pubblicità in appositi registri. E' stabilito nel comma 3, infatti, che "le trascrizioni nei pubblici registri ..... conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione".

Queste ultime attengono alle trascrizioni ed iscrizioni preesistenti e non anche

alle nuove formalità pubblicitarie che, successivamente alla realizzazione del credito da parte del *servicer*, devono essere eseguite.

Quale esempio di nuova formalità può pensarsi al caso in cui il *servicer* debba riscuotere un blocco di crediti assistiti da garanzia ipotecaria ed esprimere l'eventuale <sup>(14)</sup> consenso alla cancellazione con le forme previste dall'art. 2882 cod. civ. In tale ipotesi sembra evidente che il consenso a cancellazione di ipoteca si pone come vicenda negoziale "disarticolata" dalla cartolarizzazione, tale quindi da richiedere una nuova formalità nei registri immobiliari che non può certamente darsi per "presupposta" a seguito della pubblicazione in G. U. <sup>(15)</sup>

b) Appare inevitabile invece ricorrere alla procedura di deposito di atto estero ex art. 106 L.N., per la procura formata all'estero e impiegata da parte del *servicer* per il compimento di ulteriori atti, compreso il rilascio per atto autentico di una subprocura, conferita dal *servicer* a suoi delegati se autorizzato dalla SPV.

E ciò pur dovendosi ricordare che la procedura di deposito di atto estero non è necessaria quando la procura estera venga allegata all'atto ricevuto, così come richiede l'art. 51 n. 3 L.N., giudicandosi la procedura di allegazione dei documenti agli atti notarili equipollente al deposito in esame <sup>(16)</sup>. Non c'è ragione pertanto di porre un problema di deposito ex art. 106 n. 4 L.N., in tutte le ipotesi in cui l'utilizzazione della procura risulti "assorbito" dall'allegazione all'atto notarile <sup>(17)</sup>.

Il ricorso alla procedura di deposito, quindi, sembra imporsi non solo nel caso in cui la procura estera sia slegata dal contratto *servicing* e utilizzata in Italia, ma anche nel caso in cui all'atto ricevuto dal notaio venga allegato l'intero contratto di *servicing* che contiene o a cui sia allegata la procura in parola <sup>(18)</sup>, dovendosi allora assoggettare alla procedura di deposito quel contratto.

Mauro Leo

- 
- 1) La notizia dell'avvenuta cessione è pubblicata in Gazzetta Ufficiale (art. 4 legge n. 130/1999)
  - 2) Per approfondimenti sulla cartolarizzazione dei crediti introdotta dalla legge n. 130 del 1999 si rinvia a G. FAUCEGLIA, *La cartolarizzazione dei crediti: commento alla legge n. 130 del 1999*, Torino, 2002 e ad AA.VV., *La cartolarizzazione, commento alla legge n. 130/1999*, a cura di Paolo Ferro-Luzzi, Milano, 2005.
  - 3) A. CINQUE, *La cartolarizzazione, commento alla legge n. 130 del 1999*, Milano, 2005, 234.
  - 4) S. M. SEPE, *La cartolarizzazione: profili giuseconomici e problematiche aperte*, in *Riv. dir. privato*, 2004, 574 ss. pur osservando che nell'ipotesi in cui la riscossione abbia ad oggetto non crediti *in bonis* ma in sofferenza, lo schema negoziale che verrebbe in considerazione è quello dell'appalto di servizi
  - 5) S. PUGLIATTI, *Il conflitto di interessi tra principale e rappresentante*, (estratto dagli Annali dell'Istituto di scienze giuridiche, economiche, politiche e sociali della R. Università di Messina, II, 1928), in *Studi sulla rappresentanza*, Milano, 1965, 81 ss. Id., *Fiducia e rappresentanza indiretta*, in *Diritto civile*, Milano, 1951, 303 ss. Vedi anche S. FERRARI, *Gestione di affari altrui e rappresentanza*, Milano, 1962, 84 ss. e U. NATOLI, *La rappresentanza*, Milano, 1977, 43 ss.
  - 6) S. M. SEPE, *op. cit.*, 568

- 7)** Se la forma infatti è quella della scrittura privata non autenticata, mancando i presupposti applicativi dell'art. 106 n. 4 L.N. (atti pubblici e scritture private autenticate) l'efficacia del documento sarà identica a quella delle scritture private formate in Italia. L'eventuale richiesta di deposito di questo documento potrebbe avvenire, allora, solo ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 1, n. 1 del R.D.L. 14 luglio 1937 n. 1666.
- 8)** In senso stretto, per atto estero, si intende un atto ricevuto o autenticato anche in lingua italiana da pubbliche autorità straniere, compresi i rappresentanti diplomatici o consolari stranieri accreditati in Italia. Non sono atti esteri, pur essendo stati ricevuti o autenticati all'estero, gli atti dei nostri consoli, perché promanano senza dubbio da autorità italiane (TONDO, *Deposito di atti esteri, Vita not.*, 1980, 1050). In relazione alla notevole difficoltà per l'interprete di verificare la categoria documentale a cui appartiene l'atto estero depositando ("atto pubblico rogato" o "scrittura privata autenticata"), così come richiesto dall'art. 106 n. 4, P. PASQUALIS, *Il problema della circolazione in Italia degli atti notarili provenienti dall'estero*, relazione al XXIII° Congresso Internazionale del Notariato Latino, Atene 30 settembre – 5 ottobre 2001, Milano, 2002, 469. Questo A. precisa che le difficoltà si spiegano con la constatazione che mancano nel nostro ordinamento - anche dopo l'avvento del nuovo sistema di diritto internazionale privato - norme di natura sostanziale che regolino, in via generale, il riconoscimento a tutti gli effetti degli atti provenienti dall'estero.
- 9)** Secondo una nozione di uso di atto estero recentemente prospettata da B. BAREL – P. PASQUALIS, *L'efficacia degli atti stranieri, in La condizione di reciprocità. La Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, Quaderni del Notariato* n. 10, Milano, 2001, 476 ss.. Concetto recentemente ribadito dal solo P. PASQUALIS, ne *Gli atti pubblici provenienti dall'estero*, in *Quaderni della Fondazione italiana per il Notariato, il Sole 24 ORE*, 2/2007. Nello stesso senso C. LICINI, *Profili generali del documento in senso giuridico e delle dinamiche della sua circolazione internazionale*, relazione al XXIII° Congresso Internazionale del Notariato Latino, cit, 515, secondo cui il controllo di legalità in sede di deposito corrisponda ad una "sorta di delibazione" delle sentenze da compiersi ex art. 68 della legge 218/1995.
- 10)** S. TONDO, *Ancora sulla procura estera da far valere in Italia*, *CNN Studi e Materiali*, III, Milano, 1992, 241
- 11)** S. TONDO *Controllo notarile sui presupposti dell'atto negoziale*, *CNN Studi e Materiali*, I, Milano, 1986, 368
- 12)** Non può tacersi il fatto che in alcuni casi l'accertamento del potere di disposizione del soggetto che vuole conferire procura, procede secondo metodi assolutamente empirici.
- 13)** La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della *notizia della cessione* del credito ai sensi dell'art. 4 della legge n. 130 del 1999, rientra nella generica previsione dell'art. 18 del T. U. delle disposizioni sulle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale (D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092) che contempla la pubblicazione di "atti e comunicati che interessino la generalità dei cittadini e la cui pubblicità risponda ad esigenze di carattere informativo diffuso". Tale pubblicazione assolve ad una funzione di notorietà e serve a diffondere e divulgare il contenuto dell'atto (E. LUPO, *La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti e la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, in *Riv. trim. dir. pubblico*, 1981, 652 che riporta l'opinione di G. Ferrari.) ma sugli atti del citato articolo 18 non è previsto alcuna verifica prima della pubblicazione, non solo di tipo sostanziale in funzione del controllo di legittimità, ma neppure di tipo formale, che è l'unico contemplato da quella disciplina ma per le sole leggi e per gli altri atti normativi e che riguarda peraltro la "forma esteriore"; ciò anche per assicurare la corrispondenza del testo normativo originale con quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale (cfr. art. 5 DPR 1985/1092 e artt. 1 e 2 D.P.R. 14 marzo 1986 n. 217).
- 14)** Si veda infatti quanto previsto dagli artt. 13, commi da 8-sexies a 8-quaterdecies del Decreto Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito e modificato dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40 (c.d. Legge Bersani-bis), entrata in vigore il 3 aprile 2007.
- 15)** La pubblicazione in Gazzetta consente invece di verificare altri presupposti per l'atto di assenso a cancellazione di ipoteca, e cioè come ricordato, titolarità e legittimazione del cessionario.
- 16)** S. TONDO, *Ancora sulla procura*, cit. 243; P. BOERO, *La legge notarile commentata*, II, Torino, 1993, 564. Da ultimo Cass. 10 giugno 2003 n 9257. Sembra utile riportare quanto affermato nello studio *Rappresentanza e notariato* (n. 3511 del 2002) su *CNN Studi e Materiali*, 2004, 39. "L'art. 68 del regolamento notarile stabilisce che il deposito presso il notaio di atto redatto all'e-

stero abbisogna della legalizzazione e della traduzione se l'atto è redatto in lingua straniera, ancorché questa sia conosciuta dal notaio. Si è posta questione se la norma possa essere applicata anche all'atto estero che venga allegato a un documento notarile. Il problema è più generale. Si tratta di sapere se l'allegazione comporti per se stessa deposito del documento presso il notaio e la risposta non può essere che affermativa; non si tratta evidentemente di deposito per atto formale, ma di deposito sostanziale, perché l'allegato viene a trovarsi inscindibilmente unito ad un atto notarile e conservato unitamente ad esso nell'archivio del notaio. L'art. 61 legge notarile fa carico al notaio di conservare il documento allegato ai propri atti, per cui esso allegato viene ad essere trattato alla stessa stregua di un atto depositato formalmente presso il notaio. La differenza tra documento depositato e documento allegato la si coglie nel fatto che il primo viene consegnato al notaio dalle parti *ex se*, cioè allo scopo della conservazione agli atti del notaio; mentre il documento allegato può essere o consegnato dalle parti o richiesto dal notaio per completezza o per obbligo di legge, cioè è finalizzato a costituire strumento di comprensione dell'atto notarile; ma sotto il profilo dell'obbligo della conservazione i due documenti si trovano sullo stesso piano. Pertanto si può legittimamente parlare, per gli allegati, di documenti sostanzialmente depositati presso il notaio.

Ciò comporta che l'allegazione di documento estero, a parte la traduzione della quale si è più sopra parlato, comporta anche l'obbligo della legalizzazione, indispensabile perché il documento estero possa trovare piena applicazione anche in Italia".

**17)** Alla stessa soluzione sembrerebbe doversi pervenire anche per la *subprocura*, quando il notaio che la riceve ritenga di allegarvi la prima procura ex art. 51 n. 3 L.N., nel presupposto che il primo procuratore agisca sì in proprio, ma pur sempre in rappresentanza del *dominus*, così, sembra, per G. PETRELLI, *Formulario notarile commentato*, Milano, 200, II, 240, nella formula della *subprocura*.

**18)** Per evitare di allegare l'intero contratto di *servicing* il notaio potrebbe decidere di circoscrivere l'allegazione, unendo all'atto da lui ricevuto un estratto di copia del contratto o dell'allegato concernente la procura.